

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

### Circolare F.L. 4/2012

Alle PREFETTURE-UTG ( ad esclusione del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta) -  
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni per la richiesta, da parte dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle ex IPAB del contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

#### 1. Premessa

L'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane, nonché alle Ipab (ora ASP a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Ciò con riferimento alla disciplina sulle aspettative sindacali prevista dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, n. 5, e dall'articolo 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004.

Il contributo stesso è erogato a valere su di un apposito fondo chiuso fino a concorrenza della spesa certificata. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato in misura proporzionale.

Per l'anno 2012 occorre mettere in particolare evidenza, quale elemento di novità, la possibilità per i comuni delle regioni a statuto ordinario di presentare nuovamente la certificazione per l'assegnazione del contributo in esame. Si rammenta, infatti, che lo stesso era stato fiscalizzato nel corso dell'anno 2011 in applicazione delle disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale mentre a seguito di un riesame presso la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff), dall'anno 2012 il contributo è stato ripristinato, escludendolo dalla operazione di fiscalizzazione.

Inoltre, contrariamente a quanto comunicato con la precedente circolare F.L. n. 9 del 26 luglio 2011, la contribuzione in favore delle Amministrazioni provinciali non è stata oggetto di fiscalizzazione per il corrente anno 2012, motivo per il quale anche tali enti potranno presentare la certificazione per la determinazione della contribuzione in loro favore per il 2012.

Per maggiori chiarimenti si rimanda al successivo punto 3.

## **2. Modalità di compilazione e trasmissione**

La richiesta del contributo da parte di tutti gli enti interessati dovrà avvenire, come per gli anni passati, mediante compilazione di apposita certificazione.

Quest'ultima, sempre con riferimento alla spesa sostenuta nell'anno 2011, dovrà contenere tutti gli elementi identificativi del personale dipendente interessato, l'ammontare del trattamento economico annuo spettante a ciascun dipendente cui è stata concessa l'aspettativa sindacale, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente, il periodo - relativo all'anno di riferimento della richiesta - per il quale è stata concessa l'aspettativa sindacale, nonché l'ammontare del contributo richiesto.

I responsabili del servizio, con l'apposizione della firma in calce alla certificazione, assumono diretta e personale responsabilità circa la veridicità e l'esattezza dei dati ivi riportati.

Nel presentare istanza di rimborso gli enti sono tenuti ad utilizzare il modello di certificazione allegato alla presente circolare, consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione "Le Circolari e i decreti" alla pagina "<http://finanzalocale.interno.it/circ/fl4-12.html>".

Gli enti dovranno trasmettere le certificazioni, in un originale ed una copia, alla Prefettura-UTG competente per territorio entro il termine del 30 aprile 2012.

E' il caso di precisare che eventuali ritardi nella trasmissione della certificazione comporteranno l'esclusione dell'ente dal pagamento del contributo per il corrente esercizio finanziario. In tal caso la certificazione verrà presa in esame nell'esercizio successivo compatibilmente con la disponibilità di risorse stanziata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Per gli enti che non hanno personale collocato in distacco sindacale non vi è alcun obbligo di presentazione di certificazione negativa.

## **3. Enti beneficiari del contributo**

A seguito delle disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del decreto 21 giugno 2011, del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali il contributo di che trattasi è stato soppresso e quindi fiscalizzato nell'anno 2011, nei confronti di tutti i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, mentre per le amministrazioni provinciali la fiscalizzazione doveva essere attuata nell'anno 2012.

Al riguardo, si comunica che, come da decisione assunta in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) in data 22 febbraio 2012, a decorrere dall'anno 2012 il contributo non è più fiscalizzato per i comuni delle regioni a statuto ordinario ed, analogamente, lo stesso non verrà fiscalizzato per le amministrazioni provinciali.

Conseguentemente, gli enti potranno presentare la certificazione relativa alla spesa sostenuta nell'anno 2011, per l'assegnazione del contributo per l'anno 2012, mentre i comuni non potranno certificare la spesa sostenuta nell'anno 2010 quale elemento per la determinazione del contributo per l'anno 2011.

Riepilogando, il contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali verrà assegnato nell'anno 2012 ai seguenti enti:

- comuni;
- province;
- ex Ipab (ora ASP);
- comunità montane.

Tutte le certificazioni trasmesse prima dall'adozione della presente circolare non saranno prese in esame, ma dovranno essere riprodotte. Le Prefetture-UTG sono invitate ad acquisire le certificazioni degli enti e a trasmetterle successivamente a questo Ufficio, accertando che siano state rispettate le indicazioni innanzi descritte.

#### **4. Adempimenti delle Prefetture-UTG**

Una volta acquisite le certificazioni, le Prefetture-UTG, esperiranno il controllo sulla correttezza formale, ovvero verificheranno che ciascuna certificazione sia compilata in tutte le sue parti, che sia munita del timbro dell'ente e debitamente firmata, e provvederanno alla trasmissione delle stesse a questo Ministero – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali, in un unico plico entro il 31 maggio 2012.

La certificazione da trasmettere a questo Ufficio dovrà essere in originale. Non verranno prese in esame copie di certificazioni.

Come precisato al precedente punto 3, a decorrere dall'anno 2012 i comuni delle regioni a statuto ordinario potranno nuovamente presentare la certificazione. Al fine dell'assegnazione e successiva erogazione del contributo anno 2012, la certificazione che verrà prodotta dagli enti dovrà, quindi, essere riferita esclusivamente alla spesa sostenuta nell'anno 2011 per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Eventuali certificazioni riportanti le spese sostenute nell'anno 2010, non presentate l'anno scorso dai comuni delle regioni a statuto ordinario, poiché lo stesso era stato fiscalizzato, dovranno essere restituite e non trasmesse a questo Ufficio. A tal riguardo, le Prefetture-UTG sono invitate a controllare con attenzione che la spesa sostenuta e certificata si riferisca esclusivamente all'anno 2011.

Per eventuali chiarimenti e problematiche amministrative è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Assunta Reina allo 06/46548156 [assunta.reina@interno.it](mailto:assunta.reina@interno.it) o alla Sig.ra Daniela Secondini allo 06/46548369 [daniela.secondini@interno.it](mailto:daniela.secondini@interno.it).

La presente circolare viene trasmessa esclusivamente in via informatica.

Le Prefetture-UTG dovranno inoltrare agli enti interessati copia della presente circolare e dell'allegato modello.

#### **5.Ulteriori chiarimenti sull'assegnazione del contributo**

Per quanto concerne eventuali chiarimenti in merito ad alcune problematiche già sollevate dagli enti beneficiari riguardo l'assegnazione del contributo in esame si rimanda a quanto precisato con circolare F.L. 9/2011 del 26 luglio 2011, consultabile sul sito internet di questa Direzione centrale nella sezione "Le Circolari e i decreti" alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl9-11.html>.

E' opportuno segnalare che i dati certificati dagli enti verranno verificati avvalendosi degli elementi in possesso del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Dipartimento della Funzione pubblica – Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni.

Roma, lì 19 marzo 2012

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Verde)

